

L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 (1)

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2005, n. 23, suppl. straord. n. 30 dicembre 2005, n. 10.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 6 febbraio 2024, n. 30.

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 nonché di quelle conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Attività turistiche e ricreative.

1. Per attività turistico ricreative si intendono:

- a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
- b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
- c) esercizi commerciali tipici;
- d) noleggio di imbarcazioni e natanti;
- e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
- f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
- g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
- h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo.

3. Per le concessioni già autorizzate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia dell'autorizzazione, escludendosi nel periodo sopraindicato qualsiasi attività di impresa turistico-ricreative.

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. Spettano alla Regione, in attuazione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e dell'articolo 9 della legge n. 88/2001 le funzioni di:

- a) programmazione ed indirizzo generale;
- b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo;
- c) formazione del catasto del demanio marittimo;
- d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
- e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale;
- f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza;
- g) pianificazione del sistema portuale regionale;
- h) la definizione, in sede di approvazione del Piano di cui al successivo articolo 6, dei criteri generali, dei criteri che riguardano i materiali da utilizzare, le modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di ripascimento delle spiagge.

Art. 4

Funzioni e competenze dei Comuni.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:

- a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
- c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge n. 88/2001.

2. Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Regione provvede al trasferimento del personale che ne faccia richiesta, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Circ.Min. 17 febbraio 2006, n. 8 del Ministero dell'economia e delle finanze (3).

3. [A conclusione del progetto di cui al precedente secondo comma la cui durata non può essere superiore a 60 giorni, la Giunta regionale provvederà al trasferimento presso i Comuni del personale così riqualificato nonché delle risorse necessarie] (4).

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.

(3) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo originario era così formulato: «2. Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un progetto-obiettivo denominato «Organizzazione della delega in materia di demanio marittimo» finalizzato alla definizione dei profili professionali, della riqualificazione del personale da trasferire, della dotazione informatica per la gestione delle funzioni delegate nonché per la definizione della struttura di cui al successivo articolo 21.».

(4) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 5

Concertazione.

1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione dei provvedimenti regionali concernenti la gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da:

- a) Direttore generale del Dipartimento interessato o suo delegato;
- b) cinque Sindaci o loro delegati di comuni costieri indicati dall'ANCI regionale;
- c) quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge insedia il Comitato e ne definisce le modalità di funzionamento.

Art. 6

Piano di indirizzo regionale.

1. La Regione individua nel Piano di indirizzo regionale per l'utilizzo del demanio marittimo, di seguito denominato PIR, l'atto di programmazione attraverso il quale:

- a) determina una percentuale non inferiore al 30 per cento delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune rivierasco riservandolo all'uso pubblico ed alla libera balneazione;
- b) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali;
- c) individua le aree costiere non più fruibili ai fini dell'uso pubblico del mare;
- d) ridefinisce, d'intesa con l'autorità marittima preposta, la delimitazione della fascia di demanio marittimo alla luce delle modificazioni fisiche intervenute;
- e) indica le modalità per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree di cui alla precedente lettera c) e per l'eventuale cessione ai privati, comunque a titolo oneroso, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni;
- f) prevede l'obbligo per i Comuni, in sede di adozione del Piano di cui al successivo articolo 12, di assicurare gli accessi al mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2;

g) definisce la destinazione di una congrua superficie alle attività di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca;

h) individua le aree a valenza turistica tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

i) individua le modalità per l'attuazione delle attività di cui al successivo articolo 8.

2. Con riferimento alle aree di cui alla lettera h) del precedente primo comma, il PIR deve contenere prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio mediante:

a) la individuazione dei sistemi territoriali in base a criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;

b) la identificazione delle condizioni per rafforzare gli effetti della complementarietà ed integrazione fra i sistemi territoriali individuati, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;

c) la individuazione delle azioni di salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione dalle calamità naturali;

d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti in funzione della localizzazione di:

I. aeroporti;

II. porti turistici;

III. autostrade e itinerari di interesse turistico regionale;

IV. strutture alberghiere, centri residenziali.

Art. 7

Modalità di approvazione del PIR (5).

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 approvato il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative (PIR).

2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette alle Province ed ai Comuni interessati.

3. Ogni Provincia convoca una Conferenza di programmazione con i Comuni per un esame congiunto della proposta entro 45 giorni dalla data di ricezione.

4. In mancanza di osservazioni, e comunque decorsi 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede all'adozione del PIR e lo trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

5. Le stesse procedure stabilite dai precedenti commi sono adottate per le varianti al piano approvato.

6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica e non inficia l'aspetto dominicale del demanio marittimo (6).

(5) Con Delib.C.R. 12 giugno 2007, n. 147 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano di indirizzo regionale.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. c), L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 7 Modalità di approvazione del PIR. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 494/1993, il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative.

2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province ed ai Comuni interessati.

3. Ogni Provincia convoca una conferenza di programmazione con i comuni per un esame congiunto della proposta entro 90 giorni dalla data di ricezione, mentre il Consiglio regionale, tramite la Commissione permanente competente, convoca una conferenza di

programmazione conclusiva con la partecipazione delle Province.

4. La Giunta regionale, cui saranno trasmessi i verbali della Conferenza di cui al comma precedente, provvede all'adozione del PIR, a validità quinquennale, e lo trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

5. Le procedure di cui ai commi che precedono sono osservate anche nei casi di varianti al PIR.

6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica, non inficiando l'aspetto dominicale del demanio marittimo.».

Art. 8

Attività consentite.

1. Salvo quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aeree demaniali marittime sulle quali la Regione esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:

a) [attività industriali, limitatamente ad interventi di ristrutturazione di impianti esistenti] (7);

b) interventi sul regime idraulico;

c) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge, negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei;

d) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;

e) le attività di cui al successivo comma 3.

2. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali autoctoni.

3. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616/1977, anche per la realizzazione delle seguenti attività:

a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili a cura dei Comuni;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);

c) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;

d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;

e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;

f) approdi e/o porti classificati di categoria 2a, classe III, aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all'art. 4 comma 3, lettera e), della legge 28 febbraio 1994, n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;

g) campi boa e pontili galleggianti.

(7) Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 9

Opere consentite.

1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.

2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:

a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;

b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;

c) impianti e manufatti totalmente interrati;

d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.

3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel comma che precede, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.

4. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. È fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.

5. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con Delib.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013 (8).

5-bis. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime (9).

5-ter. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR (10).

5-quater. [Le concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del Piano spiaggia medesimo] (11).

6. La concessione per la realizzazione e l'esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.

7. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente, a migliorare la qualità dei servizi.

(8) Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «5. Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.».

(9) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

(11) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e poi abrogato dall'art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

Art. 10

Concessione in uso di beni del demanio marittimo.

1. Il PIR, prevede l'autorizzazione, per fini turistici e ricreativi, di occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:

a) che sia comunque garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;

b) che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica, cui sono comunque destinati i beni demaniali.

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. La Giunta regionale, nei limiti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, della legge n. 88/2001, disciplina la durata del rapporto, oltre che la misura del canone di cui al successivo articolo 18, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilire i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.

Art. 11

Obblighi, divieti e limiti.

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela e l'uso del territorio».

2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua. Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

Art. 12

Piani Comunali di spiaggia.

1. Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:
 - a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;
 - b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma 1 del medesimo precedente art. 8;
 - c) indicare:
 - I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;
 - II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;
 - III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;
 - IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;
 - V. le aree non assentibili;
 - VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;
 - VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta;
 - VIII - Le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere (12).
2. Il PCS deve essere corredato dei seguenti elaborati:
 - a. relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione e per gli altri usi consentiti, tenendo a riferimento:
 - I. il numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio comunale;
 - II. la popolazione residente e quella fluttuante;
 - III. il numero dei posti letto (alberghi, villaggi, camping, pensioni, etc.);
 - IV. planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d'uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nuova formazione non ancora riportati in catasto; deve, altresì, essere indicata la linea di battigia catastale e quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone del litorale soggetto ad erosione;
 - V. planimetria in scala 1:1000 delle aree demaniali marittime ove è rappresentato lo stato di fatto e quello programmato;
 - VI. regolamento e norme di attuazione del PCS.
3. Al fine di consentire il pubblico utilizzo degli arenili destinati alla balneazione è necessario che nel PCS

sia prevista la costituzione di sufficienti servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio nel rispetto del Codice civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.

(12) Punto aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 13

Modalità di approvazione del PCS.

1. Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei PIR, provvede, nell'ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all'adozione o all'adeguamento, se già provvisti, del PCS e relativo regolamento di attuazione.
2. L'Amministrazione provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei PIR.
3. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma che precede, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi 30 giorni, si sostituisce al Comune attraverso la nomina di un Commissario ad acta i cui oneri graveranno sul bilancio dei Comuni inadempienti.

Art. 14

Norme di salvaguardia (13).

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.
2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate (14):
 - a) concessioni demaniali marittime stagionali (15):
 - 1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;
 - 2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e

sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, al D.P.R. n. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del D.P.R. 31/2017. Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022 (16);

c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

3-bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria determinata dall'emergenza sanitaria ancora in atto e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per contenere la diffusione del virus Covid-19, le concessioni demaniali di cui al comma 2, lettera b), numero 3), sono autorizzate dai comuni, esclusivamente per le stagioni balneari 2021 e 2022, entro quindici giorni successivi alla richiesta effettuata dai titolari di concessioni turistico-balneari, contenente idonea documentazione attestante la esatta individuazione dello spazio demaniale da utilizzare in ampliamento, se rientranti nei casi e nei limiti di cui al citato numero 3) (17).

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Norme di salvaguardia. 1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, può essere rilasciata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigendi PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cosiddetto diritto di insistenza. 2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 luglio 2010, n. 20, dall'art. 32, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(14) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 25 novembre 2019, n. 46 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 25 maggio 2021, n. 11, a decorrere dal 26 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(15) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 25 novembre 2019, n. 46 e dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 25 maggio 2021, n. 11, a decorrere dal 26 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 12 - 29 gennaio 2021, n. 10 (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2021, n. 5, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata lettera b) dell'art. 1, comma 1, L.R. n. 46/2019.

(16) Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente numero era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 maggio 2021, n. 10.

(17) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 25 maggio 2021, n. 10 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 15

Soggetti destinatari.

1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico-ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune territorialmente competente, che deve contenere, oltre a quanto previsto nello strumento di pianificazione di cui al precedente art. 12:

a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta;

b) la durata della concessione che non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 88/2001;

c) su richiesta del concessionario la durata dell'atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 253, della legge 296/2006 ed in presenza del P.C.S. approvato (18);

d) gli investimenti di cui alla lettera c) non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti per il periodo di proroga richiesto. Inoltre, gli investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell'atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell'atto concessorio rinegoziato (19).

2. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

3. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.

4. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

(18) Lettera aggiunta dall'art. 30, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(19) Lettera aggiunta dall'art. 30, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

Art. 16

Lega navale Italiana.

1. La Regione riconosce che la Lega Navale Italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell'ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura di mare, contribuisce a determinare e a realizzare l'interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione, ai sensi degli articoli 1 e seguenti dello Statuto dell'Ente stesso, approvato con D.M. 20 marzo 2003 del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, la Lega Navale Italiana esercita la sua attività sotto la vigilanza dello Stato, e in particolare, dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Regione prende atto, altresì, che la Lega Navale Italiana è stata individuata, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con D.M. 17 dicembre 2001, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché è stata riconosciuta sia quale Ente Culturale con D.M. 1° febbraio 1995, del Ministero della pubblica istruzione sia quale Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 4 dicembre 2000, n. 383, con D.M. 4 aprile 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Al fine di contribuire al migliore perseguimento, da parte della Lega Navale Italiana, delle finalità richiamate nei commi 1 e 2, i Comuni nell'ambito delle proprie competenze in materia di utilizzazione delle aree del demanio marittimo si impegnano, se richiesto, a prevedere nel Piano comunale di spiaggia e negli equivalenti strumenti di pianificazione delle aree stesse, nonché nelle disposizioni di attuazione, una zona del Demanio Marittimo da destinare e da utilizzare per il conseguimento delle finalità proprie della stessa Lega Navale Italiana in sede locale, nell'ambito delle aree di cui all'art. 12, comma 1, alinea VI.

4. Le aree assentite in concessione debbono essere sempre utilizzate dalla Lega Navale Italiana esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e con assoluta esclusione di ogni scopo di lucro.

5. La Lega Navale Italiana presta ogni collaborazione alla Regione, a richiesta di questa, allo scopo di:

- a) contribuire alle iniziative per la protezione dell'ambiente marino e delle acque interne;
- b) concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne;
- c) effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne;
- d) sviluppare, in coordinamento con le istituzioni scolastiche, attività ambientalistiche e di tutela del territorio;
- e) concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado; attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di «veloterapia» a favore dei disabili;
- f) concordare con la Regione e con gli Enti locali l'individuazione di ulteriori forme di collaborazione;
- g) concordare con la Regione e con le Università calabresi forme di collaborazione per la piena attuazione dei percorsi formativi triennali, magistrali e dell'alta formazione universitaria, anche mediante l'implementazione di tutte quelle attività teoriche-pratiche che possono avvalersi delle tecnologie, infrastrutture e competenze professionali disponibili nei Centri culturali della Lega navale italiana e nelle strutture periferiche, rappresentate dalle sezioni e delegazioni, che insistono sul territorio regionale e nazionale (20).

(20) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2023, n. 53, a decorrere dal 1° dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 17

Concorso di più domande di concessione.

1. Nel caso di più domande di prima concessione la preferenza è accordata, a parità di garanzie individuate secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione, alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili, e, a condizioni di parità secondo l'ordine temporale di presentazione.

Art. 18

Procedure per il rilascio delle concessioni.

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al D.M. 18 febbraio 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione, anche:

a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;

b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;

c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio delle entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

3. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla L.R. n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.

3-bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile (21).

(21) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

Art. 19

Valenza turistica e determinazione canoni.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere vincolante della Commissione permanente, in applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento.

2. La classificazione, su proposta dei comuni, può essere verificata ogni quattro anni.

3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma precedente, la Giunta regionale è tenuta, sulla base dei criteri armonizzati ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 616/1977, ad accertare i requisiti di alta, normale e minore valenza turistica del territorio costiero, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 6, comma 1, lettere «a», «b», «c», «d» ed «e» del citato D.M. 5 agosto 1998, n. 342.

Art. 20

Revoca, decadenza, subingresso.

1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico, da parte del Comune e/o della Regione.

2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere «a», «b» e «c» del comma 1 del precedente art. 18:

- a) per omesso pagamento del canone di cui all'art. 18, comma 2, determinato ai sensi del precedente art. 19;
- b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 15;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 18, nonché di quelle previste al comma 2 del presente articolo, il Comune fissa un termine entro il quale l'interessato:

- a) può presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del provvedimento di decadenza;
- b) può presentare ricorso presso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);
- c) può provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione.

4. Il ricorso di cui alla lettera b) del precedente comma si intende accolto in caso di mancata decisione entro i 30 giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte dell'Amministrazione provinciale.

5. Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
6. La Regione provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.
7. Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della medesima.
8. La revoca può essere disposta anche per motivi di accertato pubblico interesse, nel qual caso l'Amministrazione concedente, previa istanza dell'impresa interessata, può autorizzare in alternativa, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, una concessione a fini turistico-ricreativi sul litorale di competenza possibilmente di superficie equivalente, fatta salva la riserva di cui al comma 1, VI alinea, del precedente art. 12.

Art. 21

Struttura amministrativa regionale.

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di cui alla presente legge presso il Dipartimento competente è istituita, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, una struttura operativa con le seguenti funzioni:
 - a) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;
 - b) formazione del catasto del demanio marittimo;
 - c) predisposizione dei documenti di programmazione, e di indirizzo e di pianificazione di competenza regionale;
 - d) verifica di attuazione degli indirizzi regionali;
 - e) consulenza e supporto tecnico-giuridico a favore degli Enti Locali.

Art. 22

Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità di cui alla presente legge, sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo

concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 23

Ricorsi.

1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dagli Enti titolari delle funzioni conferite con la presente legge in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.

Art. 24

Cauzione.

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima) e dell'articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato.

2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all'Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la rimissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell'attività oggetto di concessione.

3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 25

Difesa delle coste e conservazione delle spiagge.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 sono di competenza dei Comuni costieri:

a) l'approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l'esclusione di quelli stagionali per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

b) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;

c) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di rinascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi.

2. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.

3. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.

4. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, legge regionale n. 34/2002.

Art. 26

Norme tributarie.

1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla L.R. 1/1971, nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale (22).

2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici regionali competenti (23).

2-bis. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del D.Lgs. 112/1998 (24).

2-ter. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore (25).

3. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti: a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo; b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge (26).

3-bis. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente (27).

3-ter. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3-bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria (28).

4. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei proventi di cui al comma 3, lettera a), nell'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento commisurato alle somme effettivamente accertate nell'anno precedente (29).

5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo (30).

(22) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/1971, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione.».

(23) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(25) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(26) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2 verranno così ripartiti:

a) il 70% sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell'entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro carico derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

b) il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.».

(27) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(29) Comma aggiunto dall'art. 46, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(30) Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. L'erogazione di cui al precedente comma è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia demaniale.».

Art. 27

Norma transitoria.

1. Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente art. 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate che potranno essere rinnovate, per una sola volta, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Alle istanze di concessione presentate, il cui iter burocratico è già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad applicare la normativa precedente.

3. Dall'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., decadono tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia in contrasto con la stessa (31).

4. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e le stagioni balneari 2021 e 2022 e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni possono concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte mare sino al massimo del 30 per

cento di quello attualmente in essere, alle seguenti condizioni (32):

a) sia rispettata la percentuale pari al 30 per cento del fronte mare per la libera fruizione, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione, per il medesimo comparto o la medesima zona omogenea, di ogni singolo comune rivierasco;

b) il fronte mare complessivo derivante dall'estensione non sia superiore a 100,00 (cento) metri lineari, fatte salve le attività ricettive alberghiere, i villaggi turistici, i campeggi e le altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, che dimostrino, in ragione del numero complessivo di posti letto - o ospiti nel caso di campeggi - disponibili, la necessità di ottenere l'estensione del fronte mare, per il rispetto del necessario distanziamento (33).

5. L'estensione dell'area concedibile da destinare a zone d'ombra (sdraio/lettini e ombrelloni), anche in deroga alla distanza minima di 50,00 (cinquanta) metri lineari tra adiacenti aree assentite in concessione, è subordinata alla valutazione da parte dei singoli Comuni delle specifiche condizioni geomorfologiche del territorio e delle peculiarità dei luoghi, fermo restando le relative funzioni di vigilanza in capo ai medesimi Comuni disposte dall'articolo 22 e le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione (34).

6. I Comuni sono tenuti ad inviare, al settore regionale competente e all'amministrazione marittima territorialmente competente, una copia di ogni provvedimento di rilascio, o variazione di concessione demaniale marittima adottato, unitamente a schema di calcolo del canone e dell'addizionale regionale (35).

7. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la massima semplificazione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022, la richiesta al settore regionale competente in materia di demanio marittimo di pareri vincolanti e/o obbligatori, previsti dalla presente legge e/o dal Piano di Indirizzo Regionale, resta a discrezione dei Comuni, fatti salvi eventuali controlli che la Regione si riserva di effettuare (36).

8. Le disposizioni transitorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non sono prorogabili, sono valide esclusivamente per la stagione estiva 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022 e applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato (37).

(31) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 30 luglio 2010, n. 20.

(32) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 25 maggio 2021, n. 10 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(33) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(35) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(36) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13 e dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 25 maggio 2021, n. 10.

(37) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 15 aprile 2022, n. 8, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13 e dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 25 maggio 2021, n. 10.

Art. 28

Pubblicazione.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.